

CAPO IV

Regime amministrativo delle Navi e degli Aeromobili

Articolo 1284 - Società proprietarie di navi e navi in comproprietà.

Le società che anteriormente all'entrata in vigore del codice abbiano in proprietà navi italiane debbono entro il 31 dicembre 1942 presentare domanda al Ministero [per le comunicazioni] (1) per ottenere l'autorizzazione prevista negli articoli 143 e 144.

Per le comproprietà navali, che all'entrata in vigore del codice si trovino nelle condizioni previste nell'articolo 158 il termine per la cessione delle quote in detto articolo fissato decorre dal 1° gennaio 1943.

Per le comproprietà che all'entrata in vigore del codice si trovino nelle condizioni previste nell'art. 159 l'autorizzazione a dismettere la bandiera a norma del predetto articolo viene promossa a datare dal 1° gennaio 1943.

(1) Ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 1285 - Società proprietarie di aeromobili.

Le società proprietarie di aeromobili iscritti nel registro aeronautico nazionale o nel matricolare della [Reale unione nazionale aeronautica] (1), che alla data dell'entrata in vigore del codice non si trovino nelle condizioni stabilite nell'articolo 751, sono tenute a conformarsi alle disposizioni ivi contenute entro sei mesi dalla data predetta.

(1) Ora Aero Club d'Italia.

Articolo 1286 - Iscrizione di navi e galleggianti della navigazione interna.

I proprietari di navi o galleggianti della navigazione interna devono presentare all'ispettorato di porto, entro un anno dall'entrata in vigore del codice, domanda di iscrizione nei registri delle navi e dei galleggianti corredata dei documenti prescritti dal regolamento.

L'ispettorato di porto rilascia al richiedente un certificato provvisorio che abilita la nave o il galleggiante alla navigazione. Il periodo di validità di tale certificato è stabilito dal ministro [per le comunicazioni] (1).

(1) Ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 1287 - Licenza delle navi minori.

La licenza di cui sono munite le navi minori ai sensi dell'articolo 153, è equiparata alle carte di bordo delle navi maggiori anche agli effetti delle leggi per le assicurazioni sociali e per la previdenza, quando si tratti di navi di stazza lorda superiore alle dieci tonnellate ovvero di navi con apparato motore superiore ai venticinque cavalli asse o trenta cavalli indicati, anche se costituisca mezzo di propulsione ausiliario.

Articolo 1288 - Annotazioni sul certificato di collaudo agli alianti liberatori.

Il proprietario di aliante libratore ammesso alla navigazione a norma del regolamento abrogato ai sensi dell'articolo 1329 deve, entro tre mesi dall'entrata in vigore del codice chiedere l'annotazione sul certificato di collaudo prevista nell'articolo 755, secondo comma.

Articolo 1289 - Navigabilità della nave e libri di bordo nella navigazione interna.

Con decreto del ministro [per le comunicazioni] (1) sono stabiliti i termini entro i quali le navi della navigazione interna costruite prima dell'entrata in vigore del codice devono essere sottoposte a prima visita per l'accertamento delle condizioni di navigabilità, ed essere provviste delle dotazioni di bordo e dei certificati di navigabilità.

Con decreto del ministro [per le comunicazioni] (1) sono altresì stabiliti i termini entro i quali le navi anzidette devono essere provviste dei libri di bordo stabiliti dal codice.

(1) Ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 1290 - Perdita presunta.

Per le navi e gli aeromobili, dei quali le ultime notizie risalgono ad un momento anteriore alla data dell'entrata in vigore del codice, il termine per la presunzione di perdita, previsto negli articoli 162 e 761, decorre dalla data stessa, a meno che a tale data il termine che rimane ancora a decorrere, secondo le disposizioni delle leggi anteriori, sia più breve.

[Ritorna all'Indice](#)